i cui locali, poco adatti per le esercitazioni scientifiche, saranno occupati dalla biblioteca del Seminario giuridico, che nelle attua condizioni si trovano nella impossibilità di ospitare i numerosi frequentatori.

La relazione che accompagna il progetto ne prevede la spesa in lire 190,000, somma che oltre ad una certa larghezza di previsioni, potrà essere di qualche poco ridotta per il fatto che la Casa delle Missioni, esigendo lavori urgenti di consolidamento, questi vennero già autorizzati ed assunti a carico del demanio della locale Intendenza di finanza. Ciò non di meno è nella cifra di lire 190,000 che deve essere mantenuta la previsione.

Furono fatte pratiche perchè alla spesa per i detti lavori di riduzione partecipassero, con il Governo, gli enti locali, e fu quindi concordato che, mentre lo Stato assumerà la spesa di lire 150,000, resterebbe a carico degli enti locali il contributo per le residuali lire 40,000, oltre il prezzo dello stabile già acquistato in lire 25,000.

Accettata tale condizione dagli enti, il comune di Siena, con deliberazione consigliare del giorno 30 aprile e con altra di urgenza della Giunta 8 maggio 1913, approvate dalle competenti autorità, deliberava di fissare il suo contributo in lire 30,000, riservandosi il diritto di far rivedere dal proprio personale tecnico il progetto redatto dal Regio ufficio del Genio civile di Siena, e la onorevole Deputazione provinciale, con sua deliberazione del 5 maggio 1913, pure approvata dalla autorità superiore, deliberava contribuire alle spese per le restanti lire 10,000.

Tutto ciò premesso:

le LL. EE. l'avv. Francesco Tedesco, ministro del tesoro, e il prof. Luigi Credaro, ministro dell' istruzione pubblica, in nome ed in rappresentanza del Governo;

il conte cav. uff. avv. Mario Bianchi Bandinelli, in nome e rappresentanza del comune di Siena;

il marchese comm. Carlo Ballati Nerli, in nome e rappresentanza della provincia di Siena;

hanno convenuto e convengono quanto segue:

Art. 1.

Sarà provveduto all' ampliamento dei locali della Regia Università di Siena mediante riduzione e trasformazione dell' ex casa delle Missioni, già acquistata dal Monte dei Paschi e già donata per tale scopo al demanio dello Stato in conformità al progetto ed alla perizia in data 15 gennaio 1913, compilati dal locale ufficio del Genio civile e per una spesa prevista di lire centonovantamila (lire 190,000).

Art. 2.

Lo Stato contribuisce nella suddetta spesa colla somma di lire centocinquantamila (lire 150,000) da stanziarsi nel bilancio 1914-1915. Non potrà lo Stato essere chiamato a rispondere delle maggiori spese che oltre a quelle della presente convenzione e da qualsiasi causa dipendenti si rendessero necessarie per la esecuzione dei lavori.

Il comune di Siena contribuisce nella spesa suddetta con una quota che non dovrà superare le lire trentamila, con riserva di rivalersi in parte sugli altri enti locali che concorrono al mantenimento della Regia Università.

La provincia di Siena contribuisce nella spesa suddetta con una quota che non dovrà superare le lire diecimila (lire 10,000).

Art. 3.

È data facoltà al comune di Siena di rivedere, insieme al Ministero della pubblica istruzione, la perizia tecnico-finanziaria redatta dall'ufficio di Siena del Regio Genio civile, per ricercare, senza pregiudizio dell'opera, eventuali possibili economie, il cui importo, da accertarsi dopo la esecuzione e la liquidazione finale dei lavori dovrà andare a vantaggio per metà dello Stato e per metà degli enti locali contribuenti alle spese, in proporzione dei loro rispettivi contributi.

Art. 4.

Il comune di Siena potrà, qualora gli piaccia, provvedere, sotto la sua responsabilità, all'esecuzione dei lavori suddetti, che saranno collaudati dall'ingegnere capo del locale ufficio del Genio civile.

Art. 5.

La presente convenzione sarà registrata con il diritto fisso di una lira.

Roma, 21 maggio 1913.

Il ministro del tesoro
FRANCESCO TEDESCO.

Il ministro della pubblica istruzione
LUIGI CREDARO.

MARIO BIANCHI BANDINELLI, sindaco di Siena.

CARLO BALLATI NERLI, presidente della Deputazione provinciale di Siena.

Prof. PIETRO ROSSI, testimone.

AVV. LUIGI CALLAINI, presidente del Consiglio provinciale, deputato al Parlamento, testimone.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della pubblica istruzione
CREDARO.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il ministro delle finanze
FACTA.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
NITTI.

ALLEGATO G.

Ruolo organico della scuola di applicazione per gl'ingegneri in Pisa.

Direttore	L.	2,000
6 Professori ordinari a lire 7,000	»	42,000
4 Professori straordinari a lire 4,500	»	18,000
Personale assistente:		
2 aiuti a lire 2,000; 9 assistenti a lire 1,500	»	17,500
Personale tecnico e subalterno:		
1 tecnico a lire 1,500; 1 aiuto tecnico a lire 1,000; 6 inservienti a lire 1,000	»	8,500
Fondo per incarichi (alcuni dei quali potranno essere semestrali con retribuzione la cui cifra sarà fissata dal Consiglio direttivo)	»	17,000
Fondo per assegni di direzione	»	5,000
Fondo a disposizione del direttore da anticiparsi all economo dell'Università per compensi e spese di segreteria e di servizio, per gite d'istruzione, per personale e servizi straordinari e per altre spese generali	»	3,000
Dotazione complessiva	»	17,000
	L.	130,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della pubblica istruzione
LUIGI CREDARO.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il ministro delle finanze
FACTA.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
NITTI.

Il numero 700 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vedute le leggi 21 marzo 1912, n. 191, e 29 dicembre 1912, n. 1352, autorizzanti l'emissione di buoni del tesoro quinquennali;

Veduto il Nostro decreto 14 aprile 1912, n. 444, con cui è stato disciplinato il servizio dei buoni del tesoro quinquennali al portatore, emessi a termini della legge 21 marzo 1912, n. 191;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del Nostro decreto 14 aprile 1912, n. 444, sono estese anche ai buoni del tesoro quinquennali al portatore, emessi in virtù della legge 29 dicembre 1912, n. 1352.

Art. 2.

L'esenzione dalla tassa di custodia, di cui all'ultimo comma dell'art. 22 del R. decreto 14 aprile 1912, n. 444. è limitata ai depositi costituiti ai sensi ed agli effetti dell'articolo stesso, nulla invece intendendosi mutato nelle preesistenti disposizioni circa i diritti da corrispondersi per i depositi fatti, ai sensi dell'art. 145 del Codice di commercio.

Art. 3

È approvato l'unito regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, sul servizio dei buoni quinquennali nominativi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

REGOLAMENTO

pei buoni del tesoro quinquennali nominativi.

Art. 1.

I buoni del tesoro quinquennali al portatore, di cui fu autorizzata l'emissione coi Reali decreti 5 aprile 1912, n. 292, 14 luglio 1912, n. 765, 3 ottobre 1912, n. 1087, 12 gennaio 1913, n. 60, e 26 gennaio 1913, n. 100, possono essere, su domanda del portatore, tramutati in buoni nominativi.

I buoni al portatore, presentati per il tramutamento, debbono essere muniti della cedola del semestre in corso e di tutte quelle dei semestri successivi.

Gli investimenti di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1912, n. 1352, possono farsi in tutti i buoni nominativi emissibili ai sensi del presente regolamento.

Art. 2.

I buoni del tesoro quinquennali nominativi sono sottoscritti dal direttore generale del tesoro, portano il visto della Corte dei conti e sono emessi per la somma capitale di lire duemila, quattromila od altra superiore, procedendo di migliaio in migliaio, fino all'ammontare massimo di lire cinquantamila. Non possono essere emessi se non in corrispondenza di buoni al portatore appartenenti ad un'unica emissione.

La Direzione generale del tesoro ha facoltà di portare, nell'esclusivo interesse del proprio servizio, l'accennato limite massimo a lire centomila per i buoni che trovinsi nelle condizioni di cui all'art. 24.

I buoni quinquennali nominativi sono, al pari di quelli al portatore, esenti da tassa di bollo.

Art. 3.

I buoni quinquennali nominativi sono al nome d'una sola persona o di un solo stabilimento o corpo morale.

Essi portano l'indicazione del nome e cognome della persona o della denominazione dell'ente, a cui favore sono emessi.

Ove occorra, per meglio precisare la persona del titolare, su richiesta di chi di ragione, possono aggiungersi il nome del padre ed anche il nome e cognome della madre del titolare stesso.

I buoni al nome di donne debbono indicare anche lo stato delle titolari, se, cioè, queste sieno nubili, maritate o vedove. Negli ultimi due casi, sono intestati al cognome paterno delle titolari, al quale si fanno seguire il nome ed il cognome del marito.

I buoni al nome di un minore o di altro amministrato debbono menzionare lo stato e la qualità del titolare, aggiungendovi il nome e cognome del tutore, o del curatore, o dell'amministratore. Della mancanza di tale indicazione è responsabile il tutore, il curatore o l'amministratore.

I buoni possono essere al nome di più minori o di più amministrati, purchè unica sia la tutela, la curatela o l'amministrazione.

I buoni possono anche essere al nome della massa dei creditori del fallito, dell'eredità o degli aventi diritto ad una determinata successione, o di più eredi o donatari indivisi, purchè sia specificato chi ne abbia la legittima rappresentanza.

L'Amministrazione non risponde delle conseguenze di omissioni od errori nell'indicazione dello Stato giuridico del titolare contenuti nella istanza di tramutamento o negli atti a questo relativi nè delle sorvenute variazioni, di chi non abbia avuto tempestiva notificazione.

Art. 4.

I buoni quinquennali al nome di enti portano la denominazione dell'ente titolare e l'indicazione del luogo ove questo ha la sua rappresentanza legale.

Se i buoni sono emessi al nome di un ente commerciale o civile, debbono indicarsene, nell'intestazione, i legali rappresentanti.

Se l'intestatario è un ente morale non compreso fra gli Istituti di beneficenza, deve altresì essere indicata la qualità della persona che lo rappresenta. Deve aggiungersi l'indicazione della pagabilità su quietanza del tesoriere o cassiere, col visto del sindaco, se l'intestatario è un Comune, o del presidente della Deputazione provinciale, se l'intestatario è una Provincia, o quella della pagabilità su quietanza del tesoriere o cassiere, previo il visto del presidente dell'ente intestatario e del prefetto della Provincia, quale presidente della Commissione provinciale di beneficenza ed assistenza pubblica, se trattasi d'un Istituto di beneficenza.

Art. 5.

La modificazione dell'indicazione della qualità che determina la

capacità giuridica dell'intestatario, designato come minorenne, minore emancipato, inabilitato o interdetto, si può conseguire mediante deposito dell'atto di nascita dell'intestatario, o dell'atto da cui dipende l'emancipazione, o della sentenza che pronuncia o revoca la inabilitazione o l'interdizione.

L'indicazione della qualità che determina lo stato civile dell'intestataria può modificarsi, per seguito matrimonio o per vedovanza, mediante deposito dell'atto di matrimonio o dell'atto di morte del marito.

Art. 6.

È ammessa la rettifica delle domande d'intestazione di buoni, quando l'errore sia avvertito prima che l'intestazione sia eseguita.

Se trattasi di rettificare l'intestazione di buoni già al nome, si deve produrre un'attestazione giudiziale di notorietà, la quale dichiari e spieghi l'errore avvenuto, nonchè quegli altri documenti, che, a conferma, l'Amministrazione, a seconda dei casi, ritenga necessari.

La domanda di rettifica è per tre volte pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*, a dieci giorni d'intervallo. Non intervenendo opposizioni entro un mese dalla prima pubblicazione, si dà corso alla chiesta rettificazione.

Per i buoni intestati ad un ente morale soggetto a vigilanza governativa, la rettifica può aver luogo, senza bisogno di pubblicazioni, su richiesta del legittimo rappresentante, corredata da un documento, il quale comprovi l'errore incorso nella intestazione, e confermata dalla competente autorità.

Ove lo giudichi opportuno, l'Amministrazione può procedere allo annullamento del buono errato e al rilascio d'un nuovo.

Art. 7.

I buoni quinquennali nominativi sono trasmissibili per girata, per atto pubblico o per scrittura privata debitamente autenticata da un notaio, per sentenza passata in giudicato, e per successione.

La facoltà di disporre dei buoni per girata è limitata alle semplici persone, agli Istituti esercenti il credito, alle Casse di risparmio, alle Ditte ed alle Società commerciali.

Art. 8.

Nel caso di trasmissione dei buoni per girata, questa dev'essere scritta a tergo del titolo, datata e sottoscritta dal girante. La firma del cedente dev'essere autenticata, e la sua capacità giuridica accertata da un notaio.

Le autenticazioni e le dichiarazioni demandate ai notai dal presente articolo e dai successivi articoli 14, 21, 24, 27, 31, 35 e 39 possono essere fatte anche dagli agenti di cambio accreditati per le operazioni di debito pubblico.

Per tali prestazioni spettano ai notai ed agli agenti anzidetti gli onorari stabiliti per le analoghe operazioni su titoli del Debito pubblico.

Per i buoni a nome di Società commerciali o di Ditte o ragioni di commercio, la girata dev'essere firmata da chi della Società o della Ditta ha la legale rappresentanza, preponendo al proprio nome, cognome e paternità la firma della ragione sociale; e tale sua qualità dev'essere confermata dall'ufficiale autenticante.

Valgono per le girate le disposizioni del comma 2 dell'art. 4 del presente regolamento.

Affinchè la trasmissione del buono per girata abbia effetto di fronte all'Amministrazione per i casi di distruzione o smarrimento del titolo ai sensi degli articoli 14 e 19 occorre che di essa si faccia pervenire alla Direzione generale del tesoro un avviso, a firma del cedente, debitamente autenticata da notaio. L'Amministrazione ne prende atto nelle proprie scritture, nonchè sulla matrice e contromatrice del buono e ne segna ricevuta all'interessato.

La girata non può essere annullata se non col consenso di colui, a cui favore fu fatta, e che deve apporre analoga dichiarazione a tergo del titolo, nei modi indicati dai comma nn. 1, 2 e 3.

La girata è esente da tasse di registro e bollo.

Art. 9.

Il giratario, se lo creda del proprio interesse, può ottenere dall'Amministrazione un nuovo buono, intestato al suo nome e cognome, quale risulta dalla girata, facendone domanda nei modi indicati all'art. 36 e presentando con la domanda il buono girato.

Art. 10.

Quando nelle girate riscontrisi un'alterazione qualsiasi nella designazione d'un primo cessionario, il cui nome non possa leggersi chiaramente, l'Amministrazione non dà corso ad operazioni se non dopo di aver a spese di chi richiegga un'operazione sul buono girato, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* per tre volte, a dieci giorni d'intervallo, un avviso circa l'alterazione riscontrata e un riassunto della domanda, senza che sieno intervenute regolari opposizioni circa l'accoglimento della domanda stessa.

Art. 11.

Nel caso di cessione per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, il cessionario può ottenere la traslazione del titolo al suo nome od anche il suo tramutamento in altri al portatore, facendone domanda alla Direzione generale del tesoro nei modi indicati, a seconda del caso, nell'art. 35 e nell'art. 36, e corredando la domanda stessa coi buoni ceduti e con l'originale o una copia autentica dell'atto di cessione.

Art. 12.

Ove la proprietà dei buoni nominativi sia trasferita in forza di sentenza passata in giudicato, che espressamente ordini la traslazione di essi, l'avente diritto, per conseguire la traslazione deve presentarne analoga domanda, nei modi indicati dall'art. 36, alla Direzione generale del tesoro, esibendo la sentenza coi documenti comprovanti il passaggio di questa in cosa giudicata, nonchè i buoni in questione.

Per procedere anche al tramutamento in buoni al portatore, occorre che la sentenza lo ordini espressamente, senza di che è necessario il consenso da darsi in uno dei modi indicati nell'art. 35.

Se i buoni non trovinsi in possesso del nuovo avente diritto, l'operazione richiesta non può avere corso, se non dopo che sieno state adempiute le prescrizioni del presente regolamento per i casi di smarrimento, sottrazione o distruzione dei buoni.

Art. 13.

I diritti di successione, legittima o testamentaria, su buoni quinquennali nominativi dimostransi coi documenti prescritti dall'art. 337 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Se alla successione concorrano enti morali, questi debbono inoltre esibire i documenti comprovanti che sono stati autorizzati ad accettare l'eredità o il legato.

In base a tali documenti e agli altri, che, a seconda dei casi, ha facoltà di richiedere, la Direzione generale del tesoro provvede alla traslazione dei titoli caduti in successione e al tramutamento di essi in altri al portatore, se gli aventi diritto ne hanno fatto regolare domanda nelle forme prescritte dall'art. 35.

Se gli aventi diritto alla successione non sono in possesso dei buoni, le operazioni di traslazione o di tramutamento non possono aver luogo, se non dopo che siensi esperiti i rimedi pei casi di furto, distruzione o perdita dei buoni, a termine degli articoli 14 e seguenti di questo regolamento.

Art. 14.

In caso di smarrimento o di distruzione d'un buono quinquennale nominativo, l'intestatario, o il suo avente diritto, può ottenere la

sospensione del pagamento ed il rilascio di un nuovo buono, presentandone domanda con firma autenticata da un notaio.

Per gli enti civili e commerciali, la firma e la qualifica del rappresentante dei medesimi devono essere debitamente autenticate ed accertate.

Se più sieno gl'intestatari o gli aventi causa dall'intestatario, la sospensione del pagamento può essere disposta su domanda anche di un solo di essi.

La domanda deve contenere l'indicazione dell'emissione, del numero d'ordine, dell'ammontare, del titolare e della Cassa sulla quale è assegnato il pagamento del buono che viene dichiarato smarrito o distrutto, nonchè l'indicazione del domicilio dell'istante.

Art. 15.

La Direzione generale del tesoro, ricevuta l'istanza, sospende il pagamento degli interessi semestrali scaduti o da scadere, nonchè, eventualmente, il rimborso del buono, richiamando la contromatrice di questo dalla cassa su cui il pagamento degl'interessi, ed, eventualmente, il rimborso erano assegnati. Fa poscia pubblicare per tre volte nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Bollettino degli annunzi legali della Provincia, in cui il buono era pagabile, un avviso, in cui si annunci che, decorsi senza opposizione sei mesi dal giorno della prima pubblicazione dell'avviso stesso nella *Gazzetta ufficiale*, si procederà al rilascio d'un nuovo buono o, se il termine di maturazione del buono denunciato smarrito o distrutto fosse scaduto, al rimborso.

Analogo avviso viene affisso per sei mesi alla porta della Direzione medesima, alle Camere di commercio del Regno, e alla Cassa su cui era disposto il pagamento del buono.

Le spese sono a carico dell'istante.

Art. 16.

Chi ritenga d'aver diritto a far opposizione al rilascio del nuovo buono o, eventualmente, al rimborso, deve notificare giudizialmente la opposizione a chi ha dichiarato la perdita del certificato, eleggendo domicilio in Roma, e depositare presso la Direzione generale del tesoro l'atto di notificazione, nonchè, se lo abbia, il buono nominativo denunciato smarrito o distrutto.

Ricevuto tale deposito, l'Amministrazione, se le è stato prodotto anche il titolo, oggetto della pubblicazione di cui all'articolo precedente, sospende le pubblicazioni che ancora fossero da farsi, ed ogni altro provvedimento, fino a che non sia intervenuto fra gli interessati un accordo o una sentenza, passata in cosa giudicata. Se non le è prodotto il titolo e l'opposizione provenga da chi creda di aver ragioni da far valere sul buono ai sensi dell'art. 28, l'Amministrazione conduce a compimento le pubblicazioni, ma si astiene da ogni ulteriore provvedimento, finchè l'opposizione non sia eliminata da un accordo fra gli interessati o da sentenza, passata in cosa giudicata.

Art. 17.

Trascorso il termine fissato per le opposizioni, le Camere di commercio e le Casse pagatrici restituiscono alla Direzione generale del tesoro l'avviso loro trasmesso, sul quale dichiarano che esso è rimasto affisso per tutto il tempo prescritto.

Art. 18.

Decorso il termine di cui all'art. 15, e qualora opposizioni non sieno intervenute, la Direzione generale del tesoro, col concorso della Corte dei conti, procede all'annullamento della matrice e della contromatrice del buono smarrito o distrutto, prendendone nota nelle scritture, ed emette un nuovo buono, su cui è da indicarsi la sua provenienza in sostituzione di altro smarrito o distrutto. Ove il buono sia scaduto, essa invece provvede al rimborso del capitale con mandato diretto.

Se la denuncia di smarrimento o di distruzione sia stata fatta non dal titolare o dal giratario, bensì dai suoi aventi causa, il rilascio del nuovo buono o il rimborso dovrà essere preceduto dalla presentazione dei documenti occcorrenti per ottenere la traslazione o il tramutamento del buono a seconda dei casi.

Art. 19.

Sotto l'osservanza degli articoli precedenti, il nuovo buono è consegnato o il rimborso eseguito senza necessità di ulteriori incombenti se la denuncia di smarrimento o di distruzione è stata presentata dall'intestatario del buono, dal giratario che possa eventualmente produrre la ricevuta di cui all'art. 8, comma 6°, dal cessionario, il quale, con l'atto di cessione o atto successivo, comprovi l'avvenuta tradizione del buono, salvo che il cedente abbia dichiarato o dichiari d'averlo smarrito o d'averne subita la distruzione egli stesso, dall'aggiudicatario per sentenza, il quale provi, con documenti autentici, d'esser venuto legittimamente in possesso del buono, oppure da un legale rappresentante, dagli eredi o da un legatario di chi trovisi nelle condizioni ora indicate.

Se il denunciante non trovisi nelle condizioni di cui al comma precedente, la Direzione generale del tesoro può richiedere maggiori prove dell'asserito smarrimento o distruzione del buono, raddoppiare il termine di sei mesi, e far ripetere le pubblicazioni.

Nel caso di cui al comma precedente, la consegna del nuovo buono, o il suo rimborso non può effettuarsi se non previa prestazione d'una cauzione, ai sensi dell'art. 592 del regolamento di contabilità generale, la quale dovrà durare per tutto il tempo occorrente per la prescrizione. Nello stesso modo sarà da garantirsi il pagamento degl'interessi semestrali.

Art. 20.

I buoni da consegnarsi ai termini del primo comma dell'articolo precedente, son dotati delle cedole d'interessi semestrali non ancora maturate.

Gl'interessi, che sui buoni stessi siano già maturati al momento della consegna dei nuovi titoli e che risultino insoluti, vengono corrisposti al legittimo proprietario del buono, o a chi per lui, mediante mandato diretto.

Nel caso di cui al secondo comma dell'articolo stesso, la cauzione deve comprendere anche gl'interessi maturati, da percepire per mandato diretto, e quelli rappresentati da cedole annesse al nuovo buono e ancora da scadere.

Ove sia denunciato lo smarrimento, la distruzione o il furto di sole cedole di buoni, che tuttora restino nelle mani del legittimo proprietario, l'Amministrazione provvede al pagamento di quelle scadute mediante mandati diretti, salvo a provvedere alla sostituzione dei buoni sforniti delle cedole ancora da scadere con altri nuovi dotati di tali cedole, se trattisi di rate d'interessi da scadere. Però, nei casi di cui al secondo comma dell'articolo precedente, deve dal possessore del buono prestarsi una cauzione di ammontare pari alle cedole, denunciate smarrite o distrutte, e da valere per tutto il quinquennio necessario alla prescrizione degl'interessi da tali cedole rappresentati.

Art. 21.

L'intestatario del buono o chi altro abbia diritto di denunciarne lo smarrimento, qualora ne sia stato indebitamente spossessato, deve notificare alla persona che lo detenga un regolare atto, per diffidarla a restituirgli il titolo entro sei mesi dalla pubblicazione da farsi come appresso è indicato, e per avvertirla che, decorso tale termine senza che la consegna sia avvenuta, e senza regolari opposizioni, si procederà dall'Amministrazione all'emissione d'un nuovo buono, il quale sostituirà, per ogni effetto, il titolo che ha provocato la diffida.

L'atto di diffida, con la relazione della eseguita notificazione, deve essere comunicato, con apposita istanza a firma autenticata da notaio, alla Direzione generale del tesoro, la quale, in base a tale istanza, sospende la pagabilità degl'interessi, o, eventualmente,

il rimborso del buono, e provvede alle pubblicazioni d'un riassunto della diffida nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 15.

Se il detentore del buono è ignoto, la Direzione generale del tesoro procede alle pubblicazioni sovra semplice istanza a firma autenticata, come nei casi di smarrimento o di distruzione.

Le spese sono all'Amministrazione rimborsate dall'istante.

Nel caso in cui la denuncia di spossesso concerna le sole cedole, procedesi in analogia dell'articolo precedente.

Art. 22.

Chi, dopo aver denunciato lo smarrimento o la distruzione di un buono quinquennale nominativo, lo ritrovi, deve darne notizia, per ogni effetto all'Amministrazione.

Emesso il buono nuovo, il vecchio titolo, ove sia rinvenuto, e anche nel caso di cui all'articolo precedente, è considerato come virtualmente annullato e di nessun valore nei riguardi con l'Amministrazione.

Art. 23.

Sui buoni quinquennali nominativi è ammessa l' annotazione di vincolo per usufrutto.

Niuna responsabilità incombe all'Amministrazione per il pagamento delle semestralità, se esso non viene, a cura dell'interessato, riservato all'usufruttuario, o a chi per lui, in analogia all'ultimo comma dell'art. 44.

La cessazione dell'usufrutto deve, in ogni caso, essere legalmente dichiarata e la cancellazione del vincolo regolarmente domandata all'Amministrazione del tesoro, senza di che l'Amministrazione stessa non potrà essere, comunque, tenuta responsabile di qualsisia conseguenza del vincolo medesimo e dei pagamenti di semestralità eseguiti.

Le singole rate semestrali debbono corrispondersi intere, in un unico pagamento, senza che l'Amministrazione abbia per qualsisia ragione, da provvedere a frazionamento di esse tra vari aventi diritto.

Agli effetti del rimborso del capitale rappresentato dal buono l'usufruttuario è pareggiato a un comproprietario.

Art. 24.

È ammessa sui buoni nominativi l'annotazione di vincolo per tutte le cauzioni nell'interesse dello Stato, dei comuni, delle provincie e di ogni altra pubblica amministrazione, nonchè per quelle a garanzia di appalti di esattorie e ricevitorie provinciali delle imposte dirette, purchè si tratti di cauzioni che prestinsi per la prima volta, ed escluse le sostituzioni di cauzioni già costituite con altre in buoni quinquennali di qualsiasi genere.

L'annotazione è fatta su domanda della parte con firma autenticata da notaio, o contro presentazione d'una dichiarazione di consenso fatta per atto pubblico notarile o per scrittura privata autenticata da notaio.

La liberazione dei buoni vincolati per cauzione ha luogo per determinazione delle competenti autorità.

In caso d'espropriazione, si procede ai sensi del regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, pel servizio del debito pubblico.

Art. 25.

I buoni al nome di enti morali, d'istituzioni di beneficenza, di enti ecclesiastici e di enti statali autonomi possono nella loro intestazione, portare annotazioni relative all'origine dei capitali investiti nei buoni stessi.

Per la documentazione relativa a tali annotazioni si seguono le norme vigenti per il servizio dei titoli del debito pubblico.

Art. 26.

È ammessa pei buoni quinquennali nominativi l' annotazione di vincolo per causa di dote, purchè si tratti di dote di nuova costituzione.

Il vincolo è inscritto su presentazione dell' atto costitutivo della dote, nonchè della dichiarazione di consenso, che la parte può prestare nell'atto stesso oppure con successivo atto notarile o per scrittura privata debitamente autenticata, applicandosi al caso le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Il consenso potrà essere anche contenuto, con esplicita dichiarazione, nella domanda di vincoli dei buoni, purchè la firma del consenziente sia autenticata come sopra.

Art. 27.

Non sono ammessi sui buoni quinquennali nominativi altri vincoli, se non quelli esplicitamente preveduti negli articoli precedenti.

Sono ai buoni stessi applicate, per i vincoli consentiti dal presente regolamento, le disposizioni degli articoli 57, 58, 59, 60 e 61, comma primo, del regolamento generale del debito pubblico.

I vincoli di cui ai precedenti articoli 25 e 26 possono essere cancellati, a seconda dei casi, in virtù di atto pubblico, giudiziale, amministrativo o notarile, o di scrittura privata autenticata da notaio, o di apposita dichiarazione di consenso scritta personalmente dal titolare a tergo del buono o nella istanza per ottenere lo svincolo, con firma autenticata da notaio. Il notaio autenticante deve anche accertare la identità personale e la capacità giuridica dei firmatari.

La cancellazione delle annotazioni e dei vincoli in genere è compiuta mediante annotazione sui buoni e sulle rispettive matrici e contromatrici, nonchè nelle scritture dell'Amministrazione. La Direzione generale del tesoro può, su domanda della parte e se lo riconosca opportuno, consentire il rilascio di nuovi buoni al semplice nome, previo annullamento di quelli annotati o vincolati.

Art. 28.

È ammessa, in caso di controversia sul diritto a succedere e in quello di fallimento del titolare o del legittimo possessore del buono, l'opposizione diretta a ottenere così la sospensione del pagamento delle semestralità come la traslazione o il tramutamento dei buoni. Essa però deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento giudiziale e notificata direttamente al direttore generale del tesoro.

Art. 29.

In caso di espropriazione in forza di vincolo, il creditore può ottenere dal giudice il sequestro delle semestralità dei buoni a lui vincolati.

Il provvedimento giudiziale va notificato direttamente al direttore generale del tesoro.

Art. 30.

All'infuori dei casi esplicitamente preveduti e disciplinati negli articoli precedenti, i buoni nominativi non possono essere soggetti a sequestro, impedimento od esecuzione forzata per qualsiasi causa.

Dei sequestri, impedimenti od opposizioni, nei casi ammessi dal presente regolamento, e regolarmente notificati al direttore generale del tesoro, ai termini dell'art. 512 e seguenti del regolamento di contabilità generale dello Stato, l'Amministrazione prende nota nelle proprie scritture, sulle matrici e sulle contromatrici dei buoni, per impedire ogni movimento del titolo e sospenderne la pagabilità degli interessi, e, a scadenza, del capitale.

Nello stesso modo l'Amministrazione del tesoro provvede, ove sia chiamata in giudizio e contemporaneamente diffidata a non eseguire un'operazione e a sospendere il pagamento di un buono.

All'infuori dei casi esposti e delle esposte modalità, l'Amministrazione non è obbligata a prendere alcuna nota nei propri registri o a prendere provvedimenti di qualsisia specie.

Art. 31.

La risoluzione delle opposizioni deve essere pronunciata dal giudice.

Essa può anche essere consentita da chi di ragione mediante atto pubblico, mediante scrittura privata autenticata da notaro, od anche con semplice domanda munita di firma, autenticata da notaio.

Il notaio, oltre a garentire l'autenticità della firma deve accertare la piena capacità giuridica di chi consente la risoluzione dell'opposizione.

Art. 32.

L'esecuzione derivante da vincolo ha luogo per virtù ed in conformità delle decisioni del giudice competente, salvo quanto è stabilito all'articolo 24 per i buoni vincolati nell'interesse dello Stato e della pubblica Amministrazione.

Per l'espropriazione dei buoni quinquennali nominativi si seguono le norme stabilite per le rendite consolidate dal regolamento generale sul debito pubblico.

Art. 33.

I buoni nominativi, su domanda del legittimo proprietario o del suo legale rappresentante, possono, nei limiti di somma indicati nell'art. 2, essere divisi, o, purchè non sieno gravati da vincoli o annotazioni differenti, essere riuniti sotto lo stesso nome.

I buoni nominativi presentati per la riunione debbono essere in rappresentanza di buoni al portatore di un'unica emissione.

Art. 34.

I buoni nominativi logori o frammentati possono, su richiesta dei possessori, e sempre che l'Amministrazione lo riconosca opportuno essere rinnovati.

Se però i frammenti presentati non valgano a costituire l'intero titolo, l'istanza del legale possessore del buono o del suo mandatario deve essere a firma autenticata e non può essere accolto, se non con le formalità e le cautele prescritte per i casi di distruzione dei titoli dagli articoli 14 e seguenti del presente regolamento.

Art. 35.

I buoni nominativi possono essere tramutati in altri al portatore su domanda del legittimo proprietario o dei suoi aventi causa, purchè il richiedente abbia dei buoni la libera disponibilità e non esistano opposizioni od impedimenti.

Il tramutamento deve essere consentito con dichiarazione del legittimo possessore o de' suoi aventi diritto, rilasciata per atto pubblico notarile, oppure con atto giudiziale. Può anche essere eseguito su domanda dell'avente diritto debitamente autenticata da notaio, il quale deve inoltre attestare l'identità e la capacità giuridica del richiedente.

Il richiedente, ove non intenda ritirare personalmente i nuovi titoli, deve indicare a chi egli conferisca la facoltà di procedere al ritiro stesso; nel caso in cui l'operazione debba aver luogo in base ad uno degli atti specificati nella prima parte del comma precedente, e in essi non sia indicato chi sia delegato al ritiro, la firma del richiedente nella domanda, in cui egli dà all' Amministrazione notizia dell'incarico conferito, deve essere autenticata.

Per i buoni, di cui non abbiasi la libera disponibilità, o che sieno intestati ad enti non compresi fra quelli specificati nel 2° comma all'art. 7, o sui quali gravino, comunque, vincoli od impedimenti, il tramutamento non può essere operato se non dopo osservate, a seconda dei vari casi, le disposizioni di legge, venendo all'operazione considerata nei suoi effetti come atto di alienazione.

Art. 36.

Qualunque provvedimento od operazione si promuova circa buoni quinquennali nominativi deve essere richiesto con apposita istanza o nota d'ufficio, diretta alla Direzione generale del tesoro.

Le domande sono esenti da tassa di bollo se sono dirette a conseguire il tramutamento dei buoni al portatore in nominativi, la semplice riunione o divisione di buoni nominativi, la rinnovazione del titolo, la sua traslazione e il trasferimento della pagabilità degli interessi da una cassa ad un'altra, nonchè a chiedere il rimborso giusta gli articoli 47 e seguenti; in tutti gli altri casi, debbono essere stese su carta da bollo da L. 0,50. Debbono inoltre essere datate e sottoscritte con nome, cognome e paternità del richiedente, del quale deve altresì essere indicato il domicilio.

Le domande debbono descrivere esattamente i buoni, sui quali richieggonsi operazioni con l'indicazione dell'emissione cui essi appartengono, dei loro numeri d'ordine, dell'intestazione e dell'ammontare se trattasi di titoli nominativi, o della serie se di titoli al portatore. Debbono inoltre specificare i documenti che le corredano, indicare chiaramente l'operazione che si richiede, e designare per nome, cognome e domicilio le persone a favore delle quali vogliasi iscrivere o vincolare il buono o disposta la consegna del titolo e il pagamento del capitale da esso rappresentato.

Sulla domanda potrà essere stesa la dichiarazione del ricevitore del registro comprovante il pagamento della tassa di registro, ove queste siano dovute per le operazioni richieste.

I documenti prodotti restano in deposito presso l'Amministrazione, a giustificazione delle operazioni eseguite, e debbono rispondere alle condizioni di cui agli articoli 224, 226 e 227 del regolamento generale sul debito pubblico.

Art. 37.

Le procure speciali per traslazioni e tramutamenti di buoni nominativi rilasciate per atto pubblico notarile o per scrittura privata autenticata, debbono contenere l'espressa facoltà di operare la traslazione o il tramutamento dei buoni stessi. Sono però ammesse le procure generali quando contengano la facoltà al mandatario di alienare rendite del Debito pubblico o, in genere, tutti indistintamente i beni, così mobili come immobili.

Salva espressa facoltà del mandante, il mandatario non può farsi sostituire nei rapporti con l'Amministrazione, a meno che non sia autorizzato ad alienare i buoni. Nel caso di sostituzione, devesi presentare, insieme col mandato originario, anche quello rilasciato dal primo mandatario.

In mancanza di espressa dichiarazione in contrario, considerasi implicitamente accordata al mandatario la facoltà di ritirare i nuovi titoli.

Art. 38.

Le domande, le consegne di documenti, le comunicazioni e la restituzione o consegna di titoli si effettuano, di regola, pel tramite della Delegazione del tesoro presso la locale sezione di R. tesoreria provinciale, o della tesoreria centrale del Regno.

La sezione di R. tesoreria o la tesoreria centrale, dopo riconosciuta la corrispondenza della domanda coi titoli presentati, fa apporre su questi, se al portatore, la firma del presentatore e li annulla nei modi prescritti dall'articolo 18 del R. decreto 14 aprile 1912, n. 444, indi rilascia alla parte una ricevuta, staccata da registro a matrice, e nella quale indica il nome, cognome e paternità del presentatore, la qualità in cui egli agisce, la quantità e la specie dei titoli e la decorrenza dell'interesse.

La ricevuta è sottoscritta dal capo della sezione di R. tesoreria o dal tesoriere centrale, o da chi per essi, ed è vidimata dal delegato del tesoro o dal controllore capo. Mancando tale vidimazione, la ricevuta non ha alcun valore di fronte alla pubblica Amministrazione.

L'esibitore dei titoli è tenuto a riscontrare le indicazioni riportate nella ricevuta, e a chiedere subito la rettificazione delle eventuali irregolarità, delle quali il tesoro non potrà poi essere in alcun modo chiamato a rispondere.

All'inoltro delle domande, dei documenti e dei titoli provvedesi

secondo la procedura stabilita nel referito art. 18 del R. decreto 14 aprile 1912, n. 444.

Art. 39.

In caso di smarrimento della ricevuta di cui all'articolo precedente, colui che ha chiesto l'operazione deve farne dichiarazione, datata e sottoscritta con firma autenticata da un notaio.

La dichiarazione di smarrimento della ricevuta è pubblicata, a spese del denunciante, nella *Gazzetta ufficiale* del Regno per tre volte, a dieci giorni d'intervallo, con invito, a chi l'avesse rinvenuta, a consegnarla subito alla Delegazione del tesoro e con diffida che, decorsi 30 giorni dalla prima pubblicazione senza che intervengano opposizioni, il tesoro avrà diritto di consegnare i titoli a chi di ragione, senza ulteriori sue responsabilità.

Non intervenendo opposizioni, dopo trenta giorni dalla prima pubblicazione, la consegna dei titoli può aver luogo.

Art. 40.

In caso di morte di colui che ha chiesto l'operazione di tramutamento, di traslazione od altra consentita dal presente regolamento, i titoli, che ancora non siano stati consegnati, sono rimessi a chi legittimamente lo rappresenti, sempre quando non consti che il defunto agiva in qualità di semplice mandatario; nel qual caso la consegna si farà al mandante, che sia in possesso della ricevuta.

Ove però trattisi di operazione che importi non l'annullamento di titoli nominativi o al portatore e l'emissione di altri al portatore o nominativi, ma soltanto l'annullamento e la emissione di buoni esclusivamente nominativi ed intestati sempre alla medesima persona, il tesoro ha facoltà di fare la consegna al titolare dei buoni, che sia, come sopra, in possesso della ricevuta.

Art. 41.

Nei casi, di cui agli articoli 1, 6, 9, 11, 12, 13, 19, 21, 27, 33, 34 e 35, dovendosi procedere al rilascio di un nuovo buono, l'emissione dei nuovi titoli non può aver luogo se non previo annullamento del titolo, che il nuovo buono sostituisce, salvi i casi d'impossibilità esplicitamente previsti, e relativa annotazione sulla matrice e contromatrice del titolo stesso. Analoga annotazione è fatta sulla matrice e sulla contromatrice del nuovo buono. Questo porta un nuovo numero progressivo.

Di ogni operazione, che importi annullamento d'un buono ed emissione d'un altro, l'Amministrazione prende nota nelle proprie scritture.

All'annullamento ed alla nuova emissione essa provvede col concorso della Corte dei conti.

Le annotazioni ed i vincoli che vengano apposti a buoni nominativi successivamente alla loro emissione, debbono essere autenticati dal capo della divisione, da cui il servizio dei buoni dipende, e vistati dalla Corte.

La cancellazione di annotazioni o di vincoli su buoni, che non debbano essere annullati, è fatta con altra annotazione sul buono, autenticata dal direttore generale del tesoro o da un funzionario appositamente delegato, e vistata dalla Corte dei conti.

Delle aggiunte e delle cancellazioni, di cui ai due commi precedenti, è presa nota nei modi indicati nei due primi commi del presente articolo.

La Direzione generale del tesoro trasmette alla Corte dei conti un doppio dei registri dei nuovi buoni nominativi ed uno stato delle variazioni eventualmente introdotte nei buoni già vigenti.

Art. 42.

L'Amministrazione del tesoro non fornisce notizie nè rilascia dichiarazioni, se non per constatare l'esistenza di buoni nominativi o di vincoli annotati su di essi, e purchè il richiedente, la cui firma nella domanda dev'essere autenticata, dimostri di avervi speciale e legittimo interesse.

L'Amministrazione fornisce qualunque notizia intorno ai buoni ed alle loro annotazioni, quando ne sia richiesta dalla competente autorità nell'interesse della giustizia penale.

Art. 43.

Il pagamento degl'interessi semestrali è eseguito dalle sezioni di R. tesoreria provinciale o dalla tesoreria centrale del Regno.

L'assegnazione della cassa pagatrice è fatta dalla Direzione generale del tesoro in base a indicazione del titolare, o di chi per lui, del buono nella domanda di tramutamento del titolo dal portatore in nominativo. Mancando tale indicazione, viene assegnata la sezione di R. tesoreria provinciale del capoluogo della Provincia, nella quale ha domicilio il titolare.

Il titolare, o il possessore del buono può ottenere il trasferimento della pagabilità degl'interessi dal buono sovra un'altra Cassa. Se la domanda è fatta dal titolare, la verità della sua firma deve essere accertata dal sindaco o da altro pubblico funzionario; se da altro possessore del buono, basta il semplice accertamento del possesso da parte del funzionario medesimo.

La domanda di trasferimento della pagabilità deve indicare quale sia l'ultima rata riscossa. Perchè possa valere per la rata successiva, deve essere fatta pervenire alla Direzione generale del tesoro due mesi prima della scadenza.

Art. 44.

Il pagamento degli interessi semestrali si eseguisce all'esibitore del buono nominativo.

L'esibitore deve presentare, insieme col titolo o coi titoli, anche una distinta da lui firmata, con l'indicazione della scadenza delle semestralità, di cui chiede il pagamento, nonchè con quella del proprio domicilio. Tali distinte debbono essere conservate dalle tesorerie almeno per un quinquennio.

Il titolare del buono può riservare a se stesso, o delegare a determinata persona, od anche limitare così a se stesso come a determinata persona, la riscossione delle semestralità. La condizione del pagamento personale vien fatta risultare da apposita annotazione sul buono e sulle relative matrici e contromatrici, e può essere chiesta nell'istanza di tramutamento dei buoni o posteriormente. Nel secondo caso, le domande d'annotazioni, come pure le domande di cancellazione dell'annotazione in qualsiasi caso, debbono venir fatte nei modi prescritti dall'art. 27 ed essere corredate del buono.

Art. 45.

La Direzione generale del tesoro trasmette la contromatrice del buono nominativo alla Cassa, su cui è stata assegnata la pagabilità del buono stesso.

Le sezioni di R. tesoreria provinciale e la tesoreria centrale custodiscono nelle loro casseforti le contromatrici dei buoni, di cui debbono curare il pagamento delle semestralità, raggruppandole per emissione e secondo il numero progressivo.

Quando sia richiesta del pagamento di semestralità, la Cassa pagatrice, constatata la regolarità della distinta e che le cedole da pagarsi sieno giunte a maturità e non sieno colpite da prescrizione, si assicura della legittimità e della regolarità dei buoni, curandone anche il confronto con le rispettive contromatrici da essa custodite; indi stacca le cedole scadute e ne corrisponde l'importo all'esibitore dei buoni o, nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 44, alla persona cui è riserbato il pagamento, procedendo all'immediato annullamento delle cedole pagate mediante perforazione a macchina ed applicazione del bollo a calendario.

Per la contabilizzazione delle cedole estinte e per il loro invio alla Direzione generale del tesoro seguonsi le norme vigenti per le cedole dei buoni al portatore.

Art. 46.

Il rimborso del buono, allo spirare del termine fissato, viene

eseguito dalla Cassa, su cui era assegnato il pagamento delle semestralità.

A tal uopo, la Direzione generale del tesoro trasmette alle singole Casse un elenco dei buoni, di cui può eseguirsi il rimborso.

In base a tali elenchi ed alle istruzioni complementari che eventualmente sieno loro impartite, le Casse provveggono al ritiro dei buoni, al loro annullamento e al loro rimborso, previo confronto con le relative contromatrici, e con le formalità e cautele prescritte dagli articoli 438, 439, 441, 444, 445 e 446 del regolamento di contabilità generale.

Il rimborso è fatto contro quietanza del titolare, o di chi per lui, con quietanza dell'ultimo giratario, se il buono è stato girato; nel qual caso l'ufficio pagatore si assicura della regolarità della girata, ai termini dell'art. 8. Non somo ammesse le quietanze su foglio a parte.

Nelle quietanze di buoni a favore di Comuni, Provincie ed istituzioni di beneficenza, da rilasciarsi nei modi di cui all'art. 4, si fa riferimento alla bolletta, che i tesorieri e gli altri agenti di riscossione degli enti medesimi sono tenuti a distaccare da apposito bollettario, ai sensi dell'art. 49 del regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, e dell'art. 198 del regolamento 12 febbraio 1911, n. 297; la bolletta viene allegata al buono estinto.

Art. 47.

È in facoltà del titolare del buono di ottenerne il rimborso sovra una fra le Casse autorizzate al servizio dei buoni quinquennali, diversa da quella su cui era assegnata la pagabilità degl'interessi del suo titolo. Egli però deve farne richiesta due mesi prima della scadenza, con semplice lettera da inoltrarsi pel tramite di una Delegazione del tesoro.

Uguale facoltà spetta al giratario, che comprovi il legale possesso del titolo esibendolo in visione all'Amministrazione.

Art. 48.

Il rimborso dei buoni gravati da vincoli o colpiti da opposizioni e di quelli al nome di persone che, per qualsisia ragione, non abbiano la libera disponibilità dei propri beni, non ha luogo se non dopo che sia stata provata la liberazione del titolo, o se non dopo il compimento delle formalità di legge.

Il titolare di un buono vincolato, o chi per esso, potrà anche, sempre quando non vi si opponga l'atto in base al quale il vincolo fu iscritto, ottenere il rimborso del buono stesso, dimostrando di aver ottenuto e fatto eseguire il trasporto del vincolo su equivalenti titoli, a ciò ammessi dalla legge.

I documenti relativi al rimborso dei buoni che trovinsi nelle condizioni di cui sopra dovranno essere fatti pervenire con apposita istanza, nei modi indicati dall'art. 38, alla Direzione generale del tesoro almeno due mesi innanzi la scadenza dei buoni medesimi. L'Amministrazione deve provvedere con la maggiore sollecitudine al loro esame, per poter dare tempestivamente corso al rimborso; ma in nessuna responsabilità e in nessun onere per interessi oltre il termine di rimborso o per altro lo Stato potrà incorrere se, per richiesta di maggiore o migliore documentazione o per altra cagione, il rimborso fosse tardato oltre la scadenza dei buoni.

Art. 49.

L'eseguimento delle formalità e l'esibizione dei documenti, di cui all'articolo precedente, non sono richiesti, se il titolare del buono, o chi per esso, dia al tesoro incarico di operare esso stesso, ma a spese dell'istante, il rinvestimento del capitale, che dovrebbe rimborsarsi, in altri titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure di eseguirne il deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti, riportando sui nuovi titoli o sul deposito l'intestazione del buono nonchè il vincolo o l'annotazione già gravante su esso. L'amministrazione ha però sempre, in tali eventualità, il diritto di esigere la produzione degli atti e dei documenti che occorressero alla Direzione generale del debito pubblico o alla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti, a termini degli speciali loro ordinamenti, per dar corso all'iscrizione o al deposito.

Nel caso previsto dalla prima parte del comma precedente, il buono è quietanzato dal titolare, o da chi per lui, sotto l'osservanza di quanto è prescritto dal comma 2° dell'articolo seguente.

Art. 50.

Alla scadenza dei buoni, il tesoro provvede senz'altro ad investire in rendita consolidata nominativa l'ammontare dei buoni intestati ad enti ecclesiastici, facendo sui certificati trasportare le annotazioni di provenienza ed eventualmente i vincoli dei buoni stessi.

A tal uopo i buoni vengono ritirati dalle sezioni di R. tesoreria provinciale o dalla tesoreria centrale, dopo essere stati quietanzati dai legali rappresentanti dell'ente, e il loro ammontare è commutato in vaglia del tesoro a favore del contabile del portafoglio dello Stato. Del vaglia stesso viene fatta indicazione nella quietanza del buono.

Analoga procedura seguesi per gli enti morali e per le istituzioni statali, che affidano al tesoro l'incarico di investire in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato l'ammontare di loro buoni pervenuti a maturazione.

Art. 51.

Gli Uffici pagatori uniscono ai titoli rimborsati le corrispondenti matrici, dopo averli annullati, e li contabilizzano, in analogia all'art. 16 del R. decreto 14 aprile 1912, n. 444.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
TEDESCO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il parere del Comitato permanente della pesca sulla opportunità di eseguire con ogni maggiore cura indagini e visite alle Associazioni dei pescatori di mare o d'acqua dolce ed alle altre associazioni pescarecce che hanno partecipato al concorso a premi indetto con il R. decreto 12 agosto 1912;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine per l'aggiudicazione dei premi previsto dall'art. 6 del decreto Reale 12 agosto 1912 (registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1912) che indice un concorso a premi fra le Società pescarecce, è prorogato sino al 31 dicembre 1913.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione di questo decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 26 giugno 1913.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del prefetto della provincia di Caserta, col quale si propone lo scioglimento dell'amministrazione della Congregazione di carità di Teano;

Veduti gli atti ed il voto della Commissione provinciale di beneficenza;

Veduti gli atti ed il voto della Commissione provinciale di beneficenza;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390, ed i regolamenti relativi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui si intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione della Congregazione di carità di Teano è sciolta, e la temporanea gestione è affidata ad un commissario da nominarsi dal prefetto della Provincia.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 20 luglio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Cancellerie e segreterie.

Con R. decreto del 17 aprile 1913:

Palladino Guglielmo, cancelliere della pretura di Matera, è tramutato alla pretura di Marigliano.

Monarca Gaetano, cancelliere della pretura di Lauro, è nominato vice cancelliere della pretura di Lauro, è nominato vice cancelliere del tribunale di Avellino.

Malipiero Alberto, cancelliere della pretura di Montagnana, in aspettativa per infermità è, a sua domanda, richiamato in servizio presso la stessa pretura.

Del Pennino Tommaso, cancelliere della pretura di Marigliano, è nominato vice cancelliere del tribunale di Napoli.

Corradi Francesco, vice cancelliere del tribunale di Napoli, è tramutato al tribunale di Grosseto.

Mazza Carlo, cancelliere della pretura di Montefalcone nel Sannio, ove non ha ancora assunto possesso, è tramutato alla pretura di Lauro.

Con decreto Ministeriale del 17 aprile 1913:

La sospensione dal grado e dallo stipendio inflitta a Mancini Dante, già cancelliere della pretura di Dicomano, dispensato dal servizio a decorrere dal 1° maggio 1913, è ridotta alla sola sospensione dallo stipendio per mesi due, con decorrenza dal 16 novembre 1912.

Saranno al medesimo corrisposti gli stipendi maturati e non percetti dal 17 gennaio 1913, sotto deduzione delle somme pagate alla sua famiglia a titolo di assegno alimentare.

Magnoni Ilio, vice cancelliere del tribunale di Roma, in aspettativa per infermità, è, a sua domanda, confermato nell'aspettativa stessa per un anno.

La sospensione dallo stipendio per abusiva assenza dall'ufficio inflitta all'aggiunto di cancelleria della 2ª pretura di Sassari, Cinti Pericle, col decreto Ministeriale del 9 febbraio 1913, è limitata a tutto il 31 marzo 1913.

Sechi Giov. Battista, aggiunto di cancelleria della pretura di Pattada, è tramutato alla 2ª pretura di Sassari.

De Mattia Amedeo, aggiunto di cancelleria della pretura di Frattamaggiore, è tramutato alla pretura di Afragola.

Settembre Carlo Alberto, aggiunto di cancelleria della pretura di Chieri, è tramutato alla pretura di Frattamaggiore.

Ascella Aniello, aggiunto di cancelleria della pretura di Afragola, è tramutato al tribunale di Lagonegro.

Gallelli Raffaele, aggiunto di cancelleria della 1ª pretura di Brescia in aspettativa, per infermità, è richiamato in servizio e tramutato alla pretura di Chiaravalle Centrale.

Cavalli Ottavio, aggiunto di cancelleria della 3ª pretura di Brescia, è tramutato alla 3ª pretura di detta città.

Venturini Vincenzo, aggiunto di cancelleria della pretura di Chiaravalle Centrale, in servizio al casellario centrale, è tramutato alla pretura di Bevagna, continuando a prestar servizio al casellario.

Gherardi Antonio, aggiunto di cancelleria di 1ª classe della pretura di Caulonia, in aspettativa, per infermità, è richiamato in servizio ed è tramutato alla 2ª pretura di Modena.

Secchi Ferruccio, alunno gratuito della pretura di Collagna, è nominato aggiunto di 3ª classe e destinato al tribunale di Como, cessando dalla detta applicazione.

Pampanelli Francesco, alunno gratuito della pretura di Anagni, è nominato aggiunto di 3ª classe e destinato alla pretura di Chiari.

Con R. decreto del 20 aprile 1913:

Rinaldini Giuseppe, cancelliere della 1ª pretura di Torino, è tramutato alla 5ª pretura di Torino.

Ferrero Ercole, cancelliere della pretura di Busachi, dove non ha ancora preso possesso, è tramutato alla 1ª pretura di Torino.

Migliore Benedetto, cancelliere della pretura di Calanna, è tramutato alla pretura di Arena.

Fulfaro Tommaso, cancelliere della pretura di Arena, in aspettativa per infermità fino al 30 aprile 1913, è tramutato alla pretura di Calanna, continuando nella detta aspettativa.

Testore Carlo, cancelliere della pretura di Cigliano, in servizio da oltre 10 anni, è, a sua domanda, collocato in aspettativa per infermità per mesi 6, a decorrere dal 1° maggio 1913, coll'assegno pari alla metà dell'attuale suo stipendio di L. 2700.

Baliva Simplicio, cancelliere della pretura di Bagnoli Irpino, è tramutato alla pretura di Paternopoli.

Caroli Enrico, cancelliere della pretura di Paternopoli, è tramutato alla pretura di Procida.

Todisco Michele, cancelliere della pretura di Procida, è tramutato alla pretura di Bagnoli Irpino.

Ceci Luigi, cancelliere della pretura di Cerzeto, è tramutato alla pretura di Dipignano.

Burelli Davide, aggiunto di cancelleria della pretura di San Giovanni Valdarno, nominato cancelliere della pretura di Codroipo è nominato cancelliere della pretura di Dicomano.

Notari.

Con R. decreto del 6 aprile 1913,
registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 1913:

Macchiagodena Celestino, candidato notaro, è nominato notaro colla

residenza nel comune di Montelongo, distretto notarile di Larino.

Codagnone Luigi, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Casandrino, distretto notarile di Napoli.

D'Avino Gio. Batta, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di San Giovanni a Teduccio, distretto notarile di Napoli.

Grossi Achille, notaro residente nel comune di Sant'Elia Fiume Rapido, distretto notarile di Cassino, è traslocato nel comune di Giugliano in Campania, distretto notarile di Napoli.

D'Ettorre Agostino, notaro residente nel comune di Montenero di Bisaccia, distretto notarile di Larino, è traslocato nel comune di Mafalda, stesso distretto.

Quartuccio Giovanni, notaro residente nel comune di Pimonte, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di Castellammare di Stabia, stesso distretto.

Tozzi Giuseppe, notaro residente nel comune di Grumo Nevano, distretto notarile di Napoli, è traslocato nel comune di San Giorgio a Cremano, stesso distretto.

Cinquegrani Gioacchino, notaro residente nel comune di San Lorenzo Maggiore, distretto notarile di Benevento, è traslocato nel comune di Santa Anastasia, distretto notarile di Napoli.

Con decreto Ministeriale del 15 aprile 1913:

È concessa:

al notaro Federici Vincenzo una proroga fino a tutto il 15 giugno 1913 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Roma;

al notaro Paganini Giovanni Riccardo una proroga fino a tutto l'8 luglio 1913 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Genova.

Con decreto Ministeriale del 16 aprile 1913:

È concessa:

al notaro Abbate Michele una proroga fino a tutto l'11 agosto 1913 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Napoli;

al notaro Sorice Eduardo una proroga fino a tutto il 26 maggio 1913, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Marcianise, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere;

al notaro Petrunti Nicola una proroga fino a tutto il 4 giugno 1913, per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Matrice, distretto notarile di Campobasso;

al notaro Marini Marino una proroga fino a tutto il 16 maggio 1913 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Pistoia, distretto notarile di Firenze.

Con decreto Ministeriale del 18 aprile 1913:

È concessa:

al notaro Galeota Vincenzo una proroga fino a tutto il 30 giugno 1913 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel comune di Pescorocchiano, distretto notarile di Aquila.

Culto.

Con R. decreto del 27 marzo 1913,
registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1913:

È stato accolto il ricorso del sub-economo dei benefizi vacanti di Pistoia contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa di Firenze, in data 12 luglio 1911; dichiarandosi il comune di Pistoia obbligato a contribuire con la somma di L. 713,76 nella spesa di L. 2141,28 occorsa per lavori di restauro alla chiesa e alla casa canonica della parrocchia di Santa Maria in Piteccio, frazione dello stesso Comune.

Con R. decreto del 3 aprile 1913,
registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1913:

Sono stati autorizzati ad accettare:

Il vescovo di Cremona, in rappresentanza di quel seminario, l'eredità lasciata dalla fu Rosa Barabani ved. Dalonis.

L'Università israelitica di Casale Monferrato due legati di lire diecimila ciascuno disposti dal fu Marco Sacerdote.

La fabbriceria parrocchiale di Cascine dei Passerini il legato di lire duemila, disposto dalla fu Giuditta Rovida ved. Dragoni.

La fabbriceria parrocchiale di San Biagio in Cinto Caomaggiore il legato di L. 1000, disposto dal fu barone Carlo Cattanei.

La fabbriceria di Sant'Agostino in Como due legati, l'uno della somma di L. 1000 e l'altro della somma di L. 500, disposti dalla fu signora Ida Camuzzi-Carcano.

Il parroco di Santa Maria in Vado di Ferrara il legato dell'annua rendita di L. 24, disposto dal fu Antonio Massari.

Il parroco di San Giovanni Battista in Grottazzolina il legato di alcuni immobili, disposto dal fu sacerdote Vincenzo Astorri.

La fabbriceria parrocchiale d'Inseruno il legato di L. 3000, disposto dal fu Eliseo Rusconi.

Il parroco dell'Immacolata Concezione in Molfetta il legato di lire 400, disposto dalla fu Nicoletta Pappagallo vedova Favuzzi.

Il parroco dei SS. Giovanni e Paolo agli Ottocalli in Napoli il legato di un immobile, disposto dal fu Guglielmo Saracino.

Il capitolo cattedrale di Tropea il legato di L. 1600, disposto dal fu Ignazio Barone, ed il legato di L. 500, disposto dalla fu Isabella Elia.

È concesso il R. assenso:

al decreto del vescovo di Novara del 18 dicembre 1911, col quale le due coadiutorie di San Girolamo e della Beata Vergine delle Grazie in Trecate sono riunite al beneficio parrocchiale sotto il titolo di Maria Vergine Assunta e di San Cassiano nello stesso Comune.

alla erezione in parrocchia autonoma della chiesa del Sacro Cuore di Gesù in Belvedere di Vercelli;

al decreto dell'arcivescovo di Perugia del 24 dicembre 1912, concernente il trasferimento della sede della parrocchia di San Martino del Verzaro in quella città nella chiesa ex-conventuale di Santa Maria di Monteluce;

alla erezione in parrocchia autonoma della chiesa di Cartabbia.

Con R. decreto del 13 aprile 1913:

Sono stati nominati in virtù del R. patronato:

Montanaro sac. Anacleto, ad un eddomadariato nel capitolo cattedrale di Chieti.

D'Amico sac. Domenico, alla parrocchia della SS. Trinità in Scurcola dei Marsi.

Con R. decreto del 20 aprile 1913:

È stato concesso il *R. Exequatur* alle Bolle pontificie, con le quali furono nominati:

Gresele sac. Emidio, al canonicato penitenzierale nel capitolo cattedrale di Ascoli Piceno.

Delli Carri sac. Vincenzo, al canonicato cantorale nel capitolo cattedrale di Foggia.

Spinosa sac. Francesco, al canonicato tesorierale nel capitolo cattedrale di Foggia.

Gandiano sac. Carlo, al canonicato primiceriale nel capitolo cattedrale di Foggia.

Blasio sac. Giuseppe, al canonicato decanale nel capitolo cattedrale di Cefalù.

Bussi sac. Amedeo, al canonicato penitenzierale nel capitolo cattedrale di Tivoli.

Amici sac. Decio, ad un canonicato semplice nel capitolo cattedrale di Tivoli.

Da Pozzo sac. Antonio, al beneficio parrocchiale di Santa Maria in Basagliapenta, comune di Pasian Schiavonesco.

Moni sac. Luigi, al beneficio parrocchiale di Santo Stefano in Bacciocheto, comune di Apecchio.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298:

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3.50 %	172922	Laghezza Raffaele fu Giovanni, domiciliato in Bari. Vincolata . L.	17 50
Consolidato 5 %	110470 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà: Gerenzani Paolo fu Tommaso, domiciliato in Aosta (Torino) . . . . » Per l'usufrutto: Gerenzani Maria Margherita fu Tommaso	100 —
Consolidato 3.50 0[0	544753 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà: Puppo Giacomo di Giuseppe, domiciliato a Milano . . . . » Per l'usufrutto: Maggi Carlotta fu Luigi vedova Polenghi Pietro Paolo	395 —
Consolidato 5 0[0	108514 Assegno provv.	Beneficio corale Marchetti nella cattedrale di Magliano Sabino (Perugia) . . . . »	2 47
»	96867 Assegno provv.	Monte dei Morti nella cattedrale di Magliano in Sabina (Perugia). Vincolata . . . . »	3 82
Consolidato 4 50 %	13747 Assegno provv.	Pia eredità Buonamici rappresentata dalle due comunità di Dicomano e San Gaudenzo (Firenze) . . . . »	2 24
»	14489 Assegno provv.	Pia eredità Buonamici in Dicomano e San Gaudenzo (Firenze) rappresentata dal presidente della stessa Opera pia . . . »	2 16
Consolidato 3 50 %	113143	Legato Pio Lizza in Stornara (Foggia) . . . . »	42 —
Consolidato 5 %	23457 Assegno provv.	Compagnia del Corpus Domini di Tarano in Sabina (Roma). Vincolata . . . . »	3 81
»	100761 Assegno provv.	Chiesa di Santa Maria di Tarano in Sabina (Roma). Vincolata . . . . »	1 84
»	100762 Assegno provv.	Intestata come la precedente. Vincolata . . . . »	0 04
Consolidato 3.50 0[0	244483	De Paoli Zelinda di Giuseppe, minore, sotto la potestà del padre, domiciliata a Roma . . . . »	63 —
Consolidato 5 %	24275 Assegno provv.	Chiesa di San Liberato di Magliano in Sabina (Perugia). Vincolata . . . . »	0 78

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	24278 Assegno provv.	Sagrestia di San Liberato di Magliano in Sabina (Perugia). Vincolata . . . . L.	3 31
»	7254 Assegno provv.	Arciconfraternita dei SS. Angeli Custodi di Roma per la cappellania De Silva Texeira. Vincolata . . . . »	1 57
»	7255 Assegno provv.	Chiesa dei SS. Angeli Custodi di Roma. Vincolata . . . . »	1 10
»	7256 Assegno provv.	Cappellanie Sauli. Vincolata . . . . »	2 28
»	7257 Assegno provv.	Eredità Sauli. Vincolata . . . . »	2 75
»	7258 Assegno provv.	Chiesa dei SS. Angeli Custodi in Roma per la Festa di San Luigi Gonzaga, ordinata dalla fu Maria Giulia Anguillara. Vincolata . . . . »	4 32
»	7259 Assegno provv.	Chiesa dell'Arciconfraternita dei SS. Angeli Custodi in Roma per il Legato Pio Zonca. Vincolata . . . . »	1 12
»	96312 Assegno provv.	Fabbriceria della chiesa di San Valentino in Collevecchio (Perugia) . . . . »	0 90
-	6518 Assegno provv.	Sagrestia della chiesa di Santa Maria sopra Minerva in Roma per la Cappellania istituita da Rosa Sturani. Vincolata . . »	3 48
Consolidato 3.50 %	60289	Chiesa de' Cordari di Messina rappresentata dal governatore e rettori del tempo . . . . »	7 —
»	159242	Frulio Antonio fu Giovanni domiciliato a Sorso (Sassari). Vincolata . . . . »	17 50
»	234876	Società mutua cooperativa di assicurazione contro i danni dell'incendio fra gli abitanti di Mongrando Santa Maria (Novara) . . . . »	35 —
»	263202	Società cooperativa d'assicurazione contro i danni dell'incendio fra gli abitanti di Mongrando Santa Maria (Novara) . . . »	35 —
»	263203	Società cooperativa d'assicurazioni contro l'incendio fra gli abitanti di Mongrando Santa Maria (Novara) . . . . »	35 —
»	346862	Società mutua cooperativa di assicurazione contro i danni dell'incendio fra gli abitanti di Mongrando Santa Maria (Novara) . . . . »	35 —
»	378028	Società mutua cooperativa di assicurazione contro i danni dell'incendio fra gli abitanti di Mongrando (Novara) . . . . . »	35 —
»	397915	Società mutua cooperativa di assicurazione contro i danni dell'incendio fra gli abitanti di Mongrando Santa Maria (Novara) . . . . »	70 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 3 50 %	443036	Società mutua cooperativa di assicurazione contro i danni dell'incendio fra gli abitanti di Mongrando Santa Maria (Novara) L.	70 —
»	504245	Intestata come la precedente . . . . »	35 —
»	649189	Società mutua cooperativa contro i danni dell'incendio in Mongrando Santa Maria (Novara) . . . . »	35 —
»	195858 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà: Gioja Carlo di Luigi, minore sotto la patria potestà del detto suo padre, domiciliato in Milano . . . . » Per l'usufrutto: Gioja Luigi fu Carlo.	31 50
»	578183	Merana Anna Maria di Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Demonte (Cuneo) . . . . . »	35 —
Consolidato 5 %	5949 Assegno provv.	Sagrestia del convento di Sant'Anna alle Quattro Fontane in Roma. Vincolata . . . . »	2 57
»	5950 Assegno provv.	Chiesa di Sant'Anna alle Quattro Fontane di Roma. Vincolata »	0 15
»	5951 Assegno provv.	Ospizio dei Santi Gioacchino ed Anna alle Quattro Fontane in Roma. Vincolata . . . . »	1 84
»	5587 Assegno provv.	Cappella di Sant'Andrea in Santa Maria in Via di Roma. Vincolata . . . . »	1 43
Consolidato 3 50 %	199228	Ricciotti Maria di Agostino, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in Genova . . . . »	14 —
Consolidato 3 % Legge 26-3-1885	2542	Gallini Pietro fu Orazio . . . . »	5 18
Consolidato 3.50 %	549059 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà: Mattei Oreste di Salvatore, domic. in Palermo » Per l'usufrutto: Mattei Salvatore fu Leopoldo.	66 50
Consolidato 3 50 % Cat. *A*	24598	Parrocchia di San Nicola di Bari in Lattarico (Cosenza) . . . . »	35 —
Consolidato 3.50 %	338238	Manfredi Marianna fu Giuseppe, vedova di Foresto Giuseppe, domiciliato in Fossano (Cuneo) . . . . »	70 —
»	357804	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
»	608777	Intestata come la precedente . . . . »	87 50
Consolidato 5 %	94090 Assegno provv.	Prebenda canonicale sotto il titolo di Santa Maria della Ghea e di Sant'Agnese nella Chiesa cattedrale di Nocera Umbria (Foligno) . . . . »	3 11
Consolidato 3,50 %	504490 Solo certificato di proprietà	Per la proprietà: Fava Lodovico fu Antonio, domic. a Torino » Per l'usufrutto: Bernard Filomena fu Giov. Battista.	56 —
Consolidato 5 %	1038992	Cappella del SS. Sacramento in Baccarecce di Pescorocchiano (Aquila) . . . . »	5 —
»	1038989	Cappella della Santissima Concezione in Leofreni di Pescorocchiano (Aquila) . . . . »	5 —

Roma, 2 giugno 1913.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 6 agosto 1913, in L. 102,72

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

5 agosto 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	97.83 75	96 08 75	97 49 51
3.50 % *netto* (1902)	97.44 37	95.69 37	97 10 13
3 % *lordo* ...	65.50 —	64.30 —	64 66 69

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

In questi ultimi giorni la stampa francese si è sbizzarrita contro la politica italiana nella questione balcanica, pretendendo di comprendere la questione del Dodecaneso che l'Italia tiene in pegno dell'esecuzione dei patti del trattato di Losanna per parte della Turchia, nelle attuali questioni trattate dagli ambasciatori a Londra. Però più di un giornale parigino ha fatto affermazioni perfettamente contrarie al vero.

In proposito l'*Agenzia Stefani*, comunica:

L'*Echo de Paris* ha pubblicato un telegramma da Londra, secondo il quale l'Italia avrebbe in questi ultimi giorni nuovamente presentito due grandi potenze per conoscere la loro opinione circa la possibilità per essa di conservare l'isola di Stampalia e le sarebbe stato risposto che il rifiuto da parte sua di restituire tutte le isole che occupa nell'Egeo avrebbe conseguenze molto gravi.

Le notizie riferite dall'*Echo de Paris* sono assolutamente fantastiche.

Questa smentita è inoltre corroborata dalle notizie che si hanno da Londra sulla conferenza degli ambasciatori, riferite nei seguenti dispacci da Londra, 5:

La conferenza degli ambasciatori si è occupata oggi delle questioni minori inerenti alla definizione dei confini dell'Albania. Quindi è passata ad esaminare il problema delle isole dell'Egeo intorno al quale l'ambasciatore d'Italia ha proclamato le vedute del Governo italiano. Ne è seguita una lunga animata, ma cordiale discussione.

Dopo tre ore la conferenza ha rinviato la conclusione alla prossima seduta di venerdì.

*** La *Reuter* pubblica: La riunione degli ambasciatori è oggi durata due ore e si è aggiornata a venerdì. La conferenza terrà seduta anche lunedì.

La riunione si è occupata unicamente delle isole dell'Egeo e della frontiera meridionale dell'Albania senza prendere una decisione.

Ha esaminata la proposta di sir E. Grey di inviare una Commissione internazionale a delimitare la frontiera dell'Epiro. Tale proposta ha avuto sino ad un certo punto il consenso della Grecia, la quale ha offerto che la nazionalità delle ragioni in contestazione sia determinata mediante un plebiscito. Si è proceduto alla discussione generale circa il mandato dei poteri di questa Commissione. La discussione è stata rinviata a venerdì.

***

La conferenza di Bucarest non è venuta ancora alla conclusione principale, perdurando specialmente il dissidio per Cavalla; ma nullameno è opinione generale che entro venerdì la pace sarà firmata.

Intorno ai lavori dei delegati balcanici a Bucarest si telegrafa da questa città in data di ieri:

Le conferenze particolari che hanno avuto luogo ieri e oggi tra le delegazioni non hanno ancora condotto ad un riavvicinamento tale che permetta di fissare le nuove frontiere almeno nelle loro linee principali.

I greci hanno moderato le loro esigenze limitandole sino alla Mesta e i serbi sino allo Struma e alla Bregalnitza; ma ciò non soddisfa i bulgari.

D'altronde si crede che i bulgari abbiano limitato le loro pretese abbandonando i territori all'ovest del Vardar e al sud di Doiran, ma mantenendole sul golfo di Orfano e su Cavalla col suo hinterland.

***

Il passo delle potenze europee a Costantinopoli per la retrocessione di Adrianopoli non è ancora stato fatto. Certo è però che la Turchia non dimostra di temerlo, persuasa che l'Europa non intraprenderà una azione militare collettiva contro di lei e sicura di poter tener fronte eventualmente, ad una nuova guerra contro gli alleati balcanici. Per tanto le notizie che si hanno sulle intenzioni della Turchia circa Adrianopoli sono rispecchiate nei seguenti dispacci da Vienna, 5:

Il *Correspondenz Bureau* ha da Costantinopoli: Le istruzioni delle Ambasciate circa il passo relativo ad Adrianopoli non sembrano d'accordo.

Tuttavia alcuni ambasciatori hanno fatto passi isolati consigliando lo sgombro di Adrianopoli, contro una rettifica della linea di frontiera Midia-Enos ed altri compensi.

Il gran visir ha risposto negativamente. Egli ha visitato ieri l'ambasciatore di Russia, De Giers, e gli ha dichiarato formalmente, a quanto si dice, che lo sgombro di Adrianopoli è impossibile.

L'incaricato d'affari inglese, che attendeva istruzioni dal suo Governo, ha avuto stamane un lungo colloquio col gran visir.

*** Il corrispondente da Parigi della *Zeit* ha avuto una intervista con l'addetto militare turco a Parigi, Gemil bey, il quale si è pronunziato nel modo seguente:

« Adrianopoli deve restare turca. La nostra situazione nella Tracia nuovamente occupata è così favorevole che possiamo attendere con fiducia un eventuale attacco delle truppe alleate balcaniche. Il Governo di Costantinopoli non rimarrebbe in carica un giorno solo se cedesse. Una azione europea è ritenuta a Costantinopoli molto problematica ».

*** La *Neue Freie Presse* ha da Costantinopoli: Il negoziante bulgaro, Natchevic, ha proposto alla Porta, a quanto si dice nei circoli bene informati che la questione di Adrianopoli sia composta tra la Turchia e la Bulgaria. Egli ha offerto la cessione di Kirkilisse e la neutralizzazione di Adrianopoli.

DALLA LIBIA

Bengasi, 5. — L'azione punitiva della colonna Arvonio continua su Farzuga e Erdane.

I ribelli sono in fuga.

La colonna, avendo esaurito il suo compito, sostò ieri a Driana e rientrerà oggi a Bengasi.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il duca d'Aosta giunse ieri da Napoli a Roma, alle 14,25.

Smentite. — L'*Agenzia Stefani* comunica:

« La notizia apparsa su qualche giornale dei cambiamenti negli alti comandi navali è insussistente ».

*** Un altro comunicato della stessa Agenzia reca:

« Alcuni giornali odierni riportano un comunicato dell'*Excelsior* di Parigi, che dice di farsi eco di una protesta danese per la presunta sparizione, dopo l'occupazione italiana, di migliaia di oggetti antichi raccolti in un museo a Rodi, in seguito agli scavi fatti dalla missione danese.

« Da informazioni di fonte sicura, assunte fino dal gennaio di quest'anno, risulta che il piccolo magazzino con materiali provenienti da quegli scavi e consistenti in cumuli di frammenti ceramici, era stato già manomesso dalle truppe turche prima dell'occupazione italiana e che anzi fu cura particolare del generale Ameglio quella di raccogliere e custodire quanto rimaneva di quelle collezioni.

« È infine da notare che la notizia dell'*Excelsior*, che parla nientemeno che di duemila statue, come è data, è priva di fondamento, perchè in quell'isola non esistono affatto raccolte statuarie ».

Cortesie internazionali. — Un telegramma da Scutari di Albania informa che le notizie colà giunte sulla conferenza degli ambasciatori di Londra hanno dato luogo a ripetute dimostrazioni inneggianti all'Albania indipendente ed al futuro principe.

I dimostranti hanno fatto calorose manifestazioni dinanzi al Consolato italiano, emettendo grida di: « Viva l'Italia! ».

Croce rossa italiana. — Continuano, ed è da sperarsi sempre in numero maggiore, le inscrizioni di soci alla Croce rossa italiana.

Il Comitato di Roma comunica che la lista degli ammessi recentemente. Ascendono a n. 5 soci perpetui e a 45 temporanei.

Società « Dante Alighieri ». — Il Congresso della « Dante Alighieri » sarà tenuto a Pallanza nel prossimo 31 agosto, e tutti i soci avranno diritto di intervenirvi.

Il Comitato di Pallanza, che da gran tempo chiedeva di ospitare i congressisti di quel benemerito sodalizio, prepara loro, con fraterno animo, lietissime e festose accoglienze.

Contro l'alcoolismo. — L'importante Congresso, decimoquarto del genere, si terrà a Milano dal 22 al 28 settembre p. v. e sarà inaugurato dal prof. E. Marchiafava con una conferenza sul tema « Patologia dell'alcoolismo ».

Una intera giornata, sarà dedicata al tema « Rapporti fra la lotta contro l'alcoolismo e gli interessi della viticoltura ».

Per gli emigranti. — Il commissario per l'emigrazione, conte Gallina, ha diramata una circolare con cui consiglia gli emigranti, che, per ferrovia si recano al porto di Napoli, a spedire sempre il loro bagaglio a Napoli Massa, anzichè a Napoli-Centrale. In tal modo gli emigranti faciliteranno il servizio di trasporto e realizzeranno un notevole risparmio nelle spese di spedizione.

Per il ferragosto. — La Direzione superiore delle poste e telegrafi, comunica, come al solito all'avvicinarsi delle feste di Natale, Pasqua, o Ferragosto, sedicenti fattorini in divisa e portanti numeri duplicati, muniti di apposito bollettario colla intestazione: « Comitato fattorini telegrafo Roma per le esazioni e partizioni delle oblazioni » si presentano alle abitazioni ove sorprendendo la buona fede degl'inquilini esigono mercedi che neppure i veri fattorini potrebbero pretendere.

Fin dai primi giorni di luglio, ed in modo più esteso, questo fatto lo si è ripetuto per il prossimo ferragosto.

Marina mercantile. — L'*Orseolo*, della Società veneziana dei F. M., è partito da Suez per Massaua diretto a Calcutta — Il *Dandolo*, id., è partito da Madras per Massaua e Venezia — Il *Barbarigo*, id., è partito da Bombay, per Colombo e Calcutta — Il *Palermo*, della N. G. I., è partito da Boston per l'Italia — Il *Duca d'Aosta*, id., è giunto a Montevideo.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

PARIGI, 5. — *Senato.* — Si continua la discussione della legge militare.

Il controprogetto Richard è respinto. Il controprogetto sosteneva due anni di servizio attivo e tre anni di disponibilità nell'esercito attivo.

Henriot svolge un controprogetto che istituisce il servizio di trenta mesi.

L'oratore riconosce la necessità di un serio sforzo, ma critica il patriottismo rumoroso.

Il generale Pau fa osservare che tutti i riservisti delle regioni di frontiera sono incorporati senza distinzione di classe nei corpi di copertura che possono raggiungere in tempo utile.

Henriot continua esponendo i vantaggi sociali del suo controprogetto. (Alcuni applausi a sinistra).

Il generale Legrand, commissario del Governo, dice che il servizio di trenta mesi non permetterà di migliorare il valore fisico dei contingenti. Esso sarebbe tanto nocivo alla cavalleria quanto il servizio di due anni.

Il generale combatte la incorporazione in due tempi che non fornirebbe gli effettivi riconosciuti necessari. Il discorso tecnico del generale Legrand è molto applaudito.

Dopo repliche di Henriot, Doumer combatte il controprogetto che è respinto con 209 voti contro 81.

Il Senato respinge poi per alzata di mano il controprogetto Debière che stabilisce il servizio di 32 mesi.

La discussione degli articoli del progetto di legge dei tre anni continuerà domattina.

La seduta è indi tolta.

SHANGHAI, 5. — I nordisti si sono impossessati di 7000 fucili con munizioni, depositati nelle vicinanze della città cinese.

Stante l'insuccesso dei negoziati si attendono vivi combattimenti dopo che l'ammiraglio cinese avrà liberato dai ribelli la regione di Shanghai.

Oggi vi è stato il quotidiano bombardamento senza risultato tra i forti di Wu-sang e le navi da guerra cinesi.

BUCAREST, 6. — Il presidente del Consiglio greco Venizelos e il presidente del Consiglio Pasic si sono rivolti rispettivamente al Re di Grecia e al Re di Serbia per chiedere nuove istruzioni circa le concessioni da fare eventualmente nella questione della delimitazione dei nuovi territori.

ROMA, 6. — La legazione di Grecia riceve i seguenti dispacci dal quartier generale dell'esercito greco:

« *Livonovo*, 5 agosto, ore 11,40 m. — Una evidente nuova prova della mala fede dei bulgari è data dal seguente fatto: Stamani, alle ore 10,30, si è presentato ai nostri avamposti un parlamentare bulgaro per annunziare che l'armistizio finiva a mezzogiorno, che la nuova sospensione delle ostilità sarebbe cominciata all'una del pomeriggio e che in questo intervallo di tempo l'esercito bulgaro si riservava di attaccarci.

Ora è evidente che il nuovo armistizio non è che un prolungamento del primo e che il sofisma addotto dai bulgari non è altro che una vergognosa scusa per occupare alcune posizioni cui essi mirano, cosa alla quale noi ci opporremo con tutte le nostro forze.

« Colonnello *Dusmanis* ».

« *Livonovo*, 5 agosto (ore 1,30 pom). — Dopo la dichiarazione del nostro comandante degli avamposti al sud di Djumaia, fatta stamani alle 11, che egli considera l'armistizio come continuo e che in caso di attacco da parte dell'esercito bulgaro sopra un qualsiasi punto, l'esercito greco avrebbe attaccato a fondo, il comandante bulgaro ha dichiarato che anch'egli riguarda l'armistizio come continuo e che si trattava di un malinteso del parlamentare bulgaro che non aveva ben compreso le istruzioni.

Fino a quest'ora, cioè all'1,30 pom., regna una completa tranquillità agli avamposti.

« Colonnello *Dusmanis* ».

BUKAREST, 6. — La seduta plenaria della conferenza per la pace è durata circa un'ora e un quarto.

Il telegramma del Re Costantino, che è stato letto dal presidente del Consiglio greco, Venizelos, diceva:

« In questo momento, sono le 6,30 del mattino, mi si avvisa che un parlamentare bulgaro, presentatosi agli avamposti, ha dichiarato che, firmando il primo armistizio a mezzogiorno e cominciando il secondo all'una del pomeriggio, per conseguenza, i bulgari ci avrebbero attaccato fra mezzogiorno ed un'ora.

Io ho dichiarato che in questo caso avrei ordinato alle mie truppe di eseguire un attacco generale.

« *Costantino* ».

I delegati bulgari, specialmente Fitcheff, senza mettere in dubbio l'esattezza del telegramma, hanno fatto osservare che era poco verosimile che il comandante bulgaro fosse stato animato da una simile intenzione.

Fitcheff ha domandato particolari per fare un'inchiesta.

Bisogna notare riguardo a questo incidente che, rientrando al suo alloggio, Venizelos ha trovato un altro telegramma del Re Costantino annunziante che l'ufficiale bulgaro che aveva fatto la comunicazione precedente era tornato poco dopo a presentore le sue scuse al comandante degli avamposti greci.

La Conferenza si è aggiornata ancora una volta senza aver realizzato alcun progresso; così si spiega l'invito urgente di Majorescu.

I delegati degli alleati e quelli dei bulgari riprenderanno la discussione sui punti che ancora li separano e siccome allora essi avranno probabilmente ricevute le istruzioni che attendono, può darsi che venga fatto un passo avanti.

Per quanto concerne le riserve delle Potenze riguardo a Cavalla non tutti i ministri hanno ancora ricevuto istruzioni.

Il rappresentante dell'Inghilterra avrebbe inoltre modificato il suo primo passo, ma domani il presidente della Conferenza Majorescu sottoporrà la questione ai plenipotenziari.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE del Regio Osservatorio del Collegio romano

5 agosto 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	760 2
Termometro centigrado al nord	29.2
Tensione del vapore, in mm.	9.77
Umidità relativa, in centesimi	:2
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	5
Stato del cielo	1/2 nuvolo
Temperatura massima, nelle 24 ore	30.1
Temperatura minima, id.	19.6
Pioggia in mm	—

5 agosto 1913.

In Europa: pressione massima di 765 sull'Inghilterra, minima di 752 sul Baltico.

In Italia nelle 24 ore: barometro aumentato di quasi un millimetro sulle coste adriatiche e isole; altrove diminuito; temperatura piuttosto aumentata; nel pomeriggio temporali sparsi e pioggierelle nel Veneto, Val Padana e appennino, prevalentemente sereno nel rimanente.

Barometro: massimo intorno a 762 in Sicilia, minimo intorno a 758 sul Trentino.

Probabilità: venti piuttosto deboli tra sud e ponente; cielo sereno sulle regioni costiere meridionali; ancora vario altrove; nel Veneto e Val Padana pioggierelle con qualche temporale nel pomeriggio e notte; temperatura prevalentemente aumentata.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 5 agosto 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	minima
Porto Maurizio	3/4 coperto	legg. mosso	26 0	21 7
Sanremo	—		—	—
Genova	coperto	calmo	24 8	21 8
Spezia	coperto	calmo	25 0	19 8
Cuneo	sereno	—	28 3	17 5
Torino	sereno	—	28 4	19 6
Alessandria	—	—	—	—
Novara	—	—	—	—
Domodossola	sereno	—	30 0	15 5
Pavia	3/4 coperto	—	31 3	15 8
Milano	1/2 coperto	—	32 5	19 7
Como	coperto	—	31 0	20 8
Sondrio		—	—	—
Bergamo	coperto	—	28 0	18 5
Brescia	coperto	—	29 1	19 5
Cremona	coperto	—	32 2	19 4
Mantova	coperto		30 0	19 2
Verona	1/4 coperto	—	30 8	20 1
Belluno	1/2 coperto	—	26 2	15 6
Udine	1/2 coperto	—	28 3	17 3
Treviso	temporalesco	—	29 4	17 5
Vicenza	1/2 coperto	—	27 8	19 5
Venezia	temporalesco	—	27 0	20 2
Padova	coperto	—	28 5	20 1
Rovigo	1/2 coperto	—	30 6	18 4
Piacenza	sereno	—	32 1	16 0
Parma	1/4 coperto	—	30 1	19 3
Reggio Emilia	1/2 coperto	—	30 2	19 6
Modena	1/4 coperto	—	28 0	20 3
Ferrara	coperto	—	29 5	19 0
Bologna	sereno	—	29 8	20 6
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	sereno		28 2	17 0
Pesaro	sereno	calmo	27 7	19 6
Ancona	sereno	calmo	28 0	17 2
Urbino	sereno	—	26 8	1 7
Macerata	sereno	—	27 4	20 9
Ascoli Piceno	sereno	—	27 3	17 9
Perugia	sereno	—	26 0	16 8
Camerino	sereno	—	24 2	17 0
Lucca	nebbioso	—	27 1	16 9
Pisa	sereno	—	26 7	15 0
Livorno	sereno	calmo	27 9	18 0
Firenze	sereno	—	28 8	16 8
Arezzo	sereno	—	29 0	15 6
Siena	sereno	—	27 2	17 6
Grosseto	1/4 coperto	—	29 2	16 0
Roma	sereno	—	29 4	19 6
Teramo	sereno	—	29 4	17 0
Chieti	sereno	—	25 0	18 0
Aquila	sereno	—	24 2	14 0
Agnone	sereno	—	24 0	13 8
Foggia	sereno	—	28 0	20 0
Bari	sereno	calmo	25 0	18 8
Lecce	sereno	—	26 0	16 2
Caserta	3/4 coperto		28 5	19 2
Napoli	1/4 coperto	calmo	26 3	18 1
Benevento	sereno	—	28 0	15 9
Avellino	sereno	—	25 5	14 2
Mileto	sereno	—	26 7	14 6
Potenza	sereno	—	22 0	15 4
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	coperto	—	29 9	14 2
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	25 5	18 5
Palermo	sereno	calmo	27 4	14 3
Porto Empedocle	sereno	calmo	26 0	19 5
Caltanissetta	sereno	—	31 7	20 0
Messina	sereno	calmo	28 1	21 5
Catania	sereno	calmo	28 3	19 9
Siracusa	—		—	—
Cagliari	sereno	calmo	30 0	17 0
Sassari	coperto	—	28 0	19 7

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.